

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1834

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DE LORENZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RIPA DI MEANA)

Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico
e sui mezzi di trasporto

Presentato il 4 novembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico è attualmente regolamentato dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, nonché, per quanto riguarda i servizi ferroviari e altri servizi collettivi di pubblico trasporto, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e in particolare dall'articolo 28.

Tale regolamentazione appare oggi, alla luce delle accresciute conoscenze della ricerca clinica ed epidemiologica in materia di patologie correlate al fumo, e in particolare al fumo passivo, insufficiente a contemplare tutti i casi in cui la esposizione al fumo ambientale di tabacco può configurarsi come una situazione di rischio per la salute collettiva. Inoltre, l'accresciuta attenzione da parte dei citta-

dini alle problematiche connesse alla salvaguardia della salubrità ambientale e una più puntuale conoscenza dei propri diritti nel campo della salute rendono quanto mai opportuno, anche nell'ottica delle dichiarazioni programmatiche del Governo, un intervento legislativo per allargare la casistica dei divieti di fumo prevista dalle citate leggi.

Tale intervento è del resto auspicato dalla sentenza della Corte costituzionale 23 aprile-7 maggio 1991, n. 202, che, nel ritenere inammissibile la questione della illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 novembre 1975, n. 584, tuttavia propone all'attenzione del legislatore la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini

dai danni provocati dal fumo, ivi compreso quello passivo, facendo riferimento a quanto garantito in materia di tutela della salute dall'articolo 32 della Costituzione.

La tutela della salute sancita dall'articolo 32 della Costituzione è stata recentemente ribadita nel corso dell'esame della questione trattata in sede giurisprudenziale dal TAR del Lazio, sezione II-bis, che con sentenza n. 213 del 29 gennaio 1992, passata in giudicato, ha ritenuto di poter operare una interpretazione estensiva al concetto di locale chiuso adibito a pubblica riunione, contenuto nella legge n. 584 del 1975.

Il presente disegno di legge, che riproduce quello presentato al Parlamento dal Governo nella X legislatura (atto Camera n. 6285), ha per oggetto la estensione del divieto di fumo a locali e ambienti non contemplati nella normativa attualmente vigente.

Ciò premesso, nel predisporre l'articolo sul divieto del fumo, che contiene un elenco delle strutture e dei mezzi nei quali prevedere il divieto, comprensivo delle strutture già contemplate dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, si è tenuto conto della risoluzione adottata in sede di Consiglio dei ministri della sanità della CEE nonché di alcuni documenti della Commissione delle Comunità europee, tra cui la proposta di raccomandazione al Consiglio di cui al documento Comm. 88 n. 674.

Ciò posto, si rileva che la tipologia generale dei locali interessati al divieto è stata individuata in base ai due criteri adottati nella risoluzione della CEE che sono quelli del carattere « al chiuso » dei locali e della loro « accessibilità al pubblico ».

Le nuove tipologie specifiche delle strutture nei cui locali (individuati sulla base dei criteri anzidetti) risulta vietato fumare, sono le seguenti:

1) le strutture sanitarie pubbliche e private;

2) le strutture destinate alla erogazione dei servizi agli anziani e ai minori;

3) le università e le istituzioni universitarie;

4) le strutture destinate alle attività sportive e ricreative;

5) le strutture destinate alla erogazione dei servizi al pubblico ove l'erogazione comporti ricezione, attesa, riunione o sosta del pubblico medesimo;

6) gli esercizi commerciali;

7) gli studi radiofonici e televisivi;

8) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande.

Viene altresì previsto il divieto nei luoghi di lavoro pubblici e privati limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone.

Contestualmente si aggiorna la vigente normativa, prevedendo, nell'ottica sopradetta, che il divieto, oggi limitato ad esempio alle sole aule delle scuole o alle sale di attesa delle stazioni, sia esteso a tutti i locali di dette strutture, chiusi o accessibili al pubblico; nel contempo, e con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, si prevede l'estensione del divieto agli autoveicoli privati di trasporto pubblico ed ai corridoi dei treni e sugli aeroplani, nei voli di durata non superiore alle due ore.

Altre tipologie cui estendere il divieto potranno successivamente essere prese in considerazione con apposito provvedimento.

Se da una parte la proposta governativa contempla un divieto generalizzato, dall'altra essa risulta attenta a considerare accanto alle esigenze dei non fumatori, anche quelle dei fumatori, che si è cercato di non penalizzare con una normativa eccessivamente rigida.

Fermo restando che per alcune strutture come per quelle scolastiche e per quelle destinate ai minori sussiste una esigenza, anche di carattere educativo, di mantenere il divieto del fumo, si sono contestualmente considerate: a) la possibilità di non applicare il divieto del fumo qualora i locali siano dotati di idonei

impianti di condizionamento. È il caso dei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché dei locali delle altre strutture indicate all'articolo 1: università ed istituzioni universitarie; strutture destinate all'erogazione di servizi per anziani; strutture destinate alle attività sportive e ricreative; strutture destinate ad ospitare riunioni, eccetera; sale di esposizioni, studi radiotelevisivi, sale di lettura, musei, pinacoteche; strutture destinate ad erogare servizi al pubblico, esercizi commerciali; esercizi di somministrazione di cibi e bevande, stazioni ferroviarie, eccetera; *b*) la facoltà o la obbligatorietà di destinare, nella struttura in cui è vietato fumare, appositi spazi riservati ai fumatori, purché dotati di idonei impianti di aerazione.

Le altre parti del provvedimento attingono agli aspetti di completamento e di dettaglio, in parte riproducendo l'attuale normativa, e riguardano: *a*) la fis-

szazione di norme tecniche per gli impianti di condizionamento e di ventilazione; *b*) l'obbligo di apporre il cartello con l'indicazione del divieto di fumare e l'individuazione dei soggetti cui compete far rispettare il divieto e comminare la connessa sanzione (un cartello luminoso dovrà essere apposto anche nei luoghi in cui viene consentito fumare, che si accenderà automaticamente segnalando il divieto ogni qualvolta si verifichino guasti all'impianto di condizionamento); *c*) il regime dei controlli; *d*) il regime sanzionatorio.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato fumare:

a) nei locali chiusi ed accessibili al pubblico ubicati:

1) nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

2) nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre istituzioni scolastiche ed educative, ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

3) nelle università e nelle istituzioni universitarie;

4) nelle strutture destinate alla erogazione dei servizi agli anziani;

5) nelle strutture destinate alla erogazione dei servizi ai minori;

6) nelle strutture destinate alle attività sportive e ricreative;

7) nelle strutture destinate ad ospitare riunioni, assembramenti, congressi o conferenze;

8) nelle sale di esposizione, negli studi radiofonici e televisivi, nelle sale di spettacolo cinematografico e teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte;

9) nelle strutture pubbliche e private destinate alla erogazione di servizi al pubblico ove la erogazione comporti attesa, sosta o riunione del pubblico;

10) negli esercizi commerciali;

11) negli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande;

12) nelle stazioni ferroviarie, autofilotraviarie, portuali, marittime ed aeroportuali;

b) nei luoghi di lavoro pubblici e privati limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

2. È altresì vietato fumare:

a) negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico;

b) negli aeroplani sui voli di linea delle rotte nazionali ed internazionali di durata non superiore alle due ore. Per i voli di durata superiore alle due ore devono essere previsti negli aeroplani spazi separati riservati ai fumatori.

3. Il divieto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è esteso ai corridoi delle carrozze ferroviarie.

4. I soggetti responsabili delle strutture e dei mezzi di trasporto indicati nei commi 1, 2 e 3 sono tenuti a curare che negli stessi sia assicurato il divieto di fumare.

ART. 2.

1. Nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), e lettera *b)*, devono essere riservati ai fumatori appositi locali, secondo parametri fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento o di impianti di ventilazione.

2. Le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), possono destinare ai fumatori appositi locali dotati degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'adeguamento di cui al comma 1 si provvede entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Il divieto di fumare di cui all'articolo 1 non si applica ai locali di cui alla lettera *a*), numeri 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 qualora nei locali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento o di impianti di ventilazione.

2. Gli impianti di condizionamento e gli impianti di ventilazione di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 2 devono corrispondere alle caratteristiche di definizione e di classificazione determinati dall'Ente nazionale di unificazione (UNI).

ART. 4.

1. Nell'ingresso dei locali di cui agli articoli 2 e 3 debbono essere esposti in modo visibile cartelli recanti l'indicazione dell'esistenza degli impianti di condizionamento o di ventilazione.

ART. 5.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con gli altri Ministri competenti, sentito il Consiglio superiore di sanità, con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può individuare altri locali, strutture e mezzi di trasporto ai quali estendere il divieto di cui all'articolo 1.

ART. 6.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente, emana disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, di umidità relativa, di velocità e tempo di rinnovo dell'aria

nei locali di cui agli articoli 2 e 3, per il funzionamento degli impianti di condizionamento o di ventilazione.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono fissate le modalità per l'esposizione dei cartelli indicatori di cui all'articolo 8, comma 2, nei locali di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 rimangono in vigore le disposizioni del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976, per i locali indicati nel medesimo decreto.

ART. 7.

1. L'autorità sanitaria locale su richiesta degli interessati rilascia un certificato che attesti la conformità dei locali e degli impianti alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5.

2. L'autorità di cui al comma 1 verifica periodicamente la conformità dei locali e l'efficienza degli impianti.

ART. 8.

1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere applicati cartelli recanti:

a) il divieto di fumare con la indicazione della relativa norma e della sanzione comminata ai trasgressori;

b) l'indicazione del soggetto cui spetta curare la osservanza del divieto e dell'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni.

2. Nei locali di cui agli articoli 2 e 3 deve essere applicato un cartello luminoso riportante le stesse indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, con accensione automatica in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento o di ventilazione ovvero di mancato rispetto dei limiti di temperatura e di umidità.

ART. 9.

1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

2. I soggetti cui compete curare l'osservanza del divieto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui non ottemperino all'obbligo di apporre il cartello di cui all'articolo 8 e nel caso in cui consentano di fumare.

3. Chiunque non rispetti i parametri fissati all'articolo 2 e i requisiti degli impianti di cui agli articoli 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

4. Nel caso in cui siano commesse più violazioni agli obblighi previsti negli articoli 1, comma 4, ed 8, commi 1 e 2, può essere disposta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio della attività nei locali in cui vige il divieto.

ART. 10.

1. All'accertamento degli illeciti amministrativi provvedono i competenti organi di polizia.

2. Per l'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare e per l'applicazione delle sanzioni nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, si osservano le disposizioni del titolo VII dello stesso decreto legislativo.

ART. 11.

1. Sono abrogate la legge 11 novembre 1975, n. 584, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.